

COMUNE DI FANO

UFFICIO POLIZIA AMMINISTRATIVA

REGOLAMENTO PER
L'ATTIVITA' DI "SALA GIOCO"
E PER L'USO DI APPARECCHI DA GIOCO
NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 12 del 19.01.2011.

INDICE:

CAPO I

NORME GENERALI

Art. 1 - Principi Generali.....	pag. 3
Art. 2 - Normativa di riferimento.....	pag. 3
Art. 3 - Definizioni.....	pag. 3

CAPO II

SALE GIOCHI

Art. 4 - Apertura e trasferimento di sede.....	pag. 5
Art. 5 - Subingresso nell'attività.....	pag. 6
Art. 6 - Variazione della superficie dei locali e/o dei giochi utilizzati..	pag. 6
Art. 7 - Requisiti tecnici per l'apertura ed il trasferimento di sede ...	pag. 7
Art. 7 bis – Requisiti morali dell'esercente	pag. 7
Art. 8 - Numero massimo degli apparecchi installabili (Decreto interdirettoriale 27.10.2003 e Decreto Ministero Economia e Finanze 18.01.2007).....	pag. 8
Art. 9 - Prescrizione per l'installazione degli apparecchi.....	pag. 9
Art. 10 - Durata ed efficacia dei titoli abilitativi.....	pag. 9

CAPO III

INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

Art. 11 - Apparecchi di cui all'art.110 - commi 6 e 7 - del T.U.L.P.S	pag. 10
Art. 12 - Apparecchi diversi da quelli di cui all'art.110 – c. 6 e 7-del TULPS	pag. 10

CAPO IV

NORME COMUNI PER TUTTI GLI ESERCIZI

Art. 13 - Prescrizioni per l'utilizzo degli apparecchi da gioco.....	pag. 11
Art. 14 - Insegna e messaggi pubblicitari.....	pag. 11
Art. 15 - Orari di esercizio.....	pag. 11
Art. 16 - Interruzione e sospensione dell'attività.....	pag. 12
Art. 17 - Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza delle sale gioco.....	pag. 13
Art. 18 - Attività di bowling - Attività di svago e gioco per bambini.....	pag. 14
Art. 19 - Sanzioni.....	pag. 14
Art. 20 - Norme transitorie.....	pag. 14
Art. 21 - Norme finali.....	pag. 14

CAPO I

NORME GENERALI

Art.1

Principi Generali

Il presente regolamento disciplina:

- a) - l'attività delle sale biliardo e di altri giochi leciti (di seguito definite "Sale Giochi"), disciplinate dall'art. 86 T.U.L.P.S.;
- b) - l'uso di apparecchi meccanici, elettromeccanici ed elettronici di trattenimento e svago per giochi leciti, definiti dall'art. 110 del T.U.L.P.S., all'interno degli esercizi autorizzati.

Art.2

Normativa di riferimento

Ai fini del presente regolamento la normativa base di riferimento e' il TULPS (Il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.6.1931 n. 773 e s.m.i.) ed il regolamento di attuazione approvato con R.D. 06.05.1940, n. 635;

All'epoca dell'emanazione delle predette disposizioni legislative non si poteva certo prevedere l'ampia diffusione che nel tempo hanno avuto gli apparecchi da gioco per cui la disciplina è stata piu' volte modificata ed integrata da leggi, decreti presidenziali e decreti attuativi del Ministero dell'Economia e Finanze tra i quali:

- art. 38, commi 1 e 5 del D.L. 4 luglio 2006 n. 223, convertito, con modificazioni ed integrazioni, dalla legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 22, comma 6, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, come modificato dall'art. 38, comma 5, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, convertito nella Legge 4 agosto 2006 n. 248;
- art. 14 bis del D.P.R. n. 640/1972 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 concernente l'individuazione del numero massimo di apparecchi e congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7, del TULPS che possono essere installati in esercizi pubblici, circoli privati e punti di raccolta di altri giochi autorizzati, nonché le prescrizioni relative all'installazione di tali apparecchi;
- decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 gennaio 2007 " Individuazione del numero massimo di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110 commi 6 e 7 del TULPS che possono essere installati per la raccolta del gioco presso punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione dei prodotti di gioco pubblici ".

Art. 3

Definizioni

Al fine del presente regolamento si definiscono:

a) sale giochi, i pubblici esercizi dove, dietro il pagamento delle tariffe previste e portate a conoscenza dei frequentatori nelle forme stabilite dalla legge, sono posti a disposizione dei clienti apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento e da gioco di abilità di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., nonché apparecchi automatici da intrattenimento (ad esempio: juke-box, flipper, cine box, radio, televisione, mangianastri, lettori c.d. e similari);

b) apparecchi da gioco di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S.:

- lett. a): (c.d. New Slots machines) gli apparecchi da trattenimento che, dotati di attestato di conformità alle disposizioni vigenti rilasciato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S. e, obbligatoriamente collegati alla rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano con l'introduzione di moneta metallica ovvero con appositi strumenti di pagamento elettronico definiti con provvedimento del Ministero dell'Economia e delle Finanze-A.A.M.S., nei quali insieme con l'elemento aleatorio sono presenti anche elementi di abilità, che consentono al giocatore la possibilità di scegliere,

all'avvio o nel corso della partita, la propria strategia, selezionando appositamente le opzioni di gara ritenute più favorevoli tra quelle proposte dal gioco, il costo della partita non supera 1 euro, la durata minima della partita è di quattro secondi e che distribuiscono vincite in denaro, ciascuna comunque di valore non superiore a 100 euro, erogate dalla macchina in monete. Le vincite, computate dall'apparecchio in modo non predeterminabile su un ciclo complessivo di non più di 140.000 partite, devono risultare non inferiori al 75% delle somme giocate. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque le sue regole fondamentali;

- lett. b): (c.d. "videolottery terminal" – abbr. VLT) gli apparecchi da trattenimento che, facenti parte della rete telematica di cui all'art. 14-bis c. IV del D.P.R. 26.10.1972 n. 640 e ss.mm., si attivano esclusivamente in presenza di un collegamento ad un sistema di elaborazione della rete stessa. Gli stessi sono installabili solo nei locali di cui all'art. 9 del Decreto Direttoriale A.A.M.S. del 22.02.2010 e muniti della licenza di cui all'art. 88 del TULPS rilasciata dal Questore.

c) apparecchi da gioco di cui all' art. 110, comma 7, del T.U.L.P.S. :

- lett. a): quegli apparecchi elettromeccanici privi di monitor (ad es.: gru, pesche di abilità, ecc.) attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a un euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie. In tal caso il valore complessivo di ogni premio non è superiore a venti volte il costo della partita. In nessun caso tali apparecchi possono riprodurre il gioco del poker o, comunque, anche in parte le sue regole fondamentali;

- lett. c): quelli, basati sulla sola abilità fisica, mentale o strategica, che non distribuiscono premi che non distribuiscono premi (ad es.: videogiochi) per i quali la durata della partita può variare in relazione all'abilità del giocatore ed il costo della singola partita può essere superiore a 2 euro. In ogni caso tali apparecchi non possono riprodurre il gioco del poker o comunque anche in parte le sue regole fondamentali;

d) apparecchi e congegni diversi da quelli di cui ai commi 6 e 7 dell'art.110 del T.U.L.P.S.: gli apparecchi elettromeccanici attivabili a moneta o a gettone qualora non consentano alcuna vincita di premio, bensì il mero prolungamento dell'intrattenimento (flipper, biliardini, calciobalilla o similari, attrazioni per bambini etc.).

e) gioco d'azzardo e giochi proibiti: si considerano apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo quelli che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6 dell'art.110 sopra citato, escluse le macchine vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato. L'installazione e l'uso di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici per il gioco d'azzardo sono vietati nei luoghi pubblici o aperti al pubblico e nei circoli ed associazioni di qualunque specie.

Sono considerati giochi proibiti quelli indicati nell'apposita tabella predisposta dal Questore (vidimata dal Sindaco o suo delegato).

f) esercizi autorizzati ad installare apparecchi da trattenimento, ai sensi degli artt. 86 ed 88 del T.U.L.P.S. :

- bar, caffè ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- ristoranti, osterie, trattorie ed esercizi assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- stabilimenti balneari (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- alberghi e strutture ricettive assimilabili (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- sale pubbliche da gioco (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- circoli privati ed enti assimilabili di cui al D.P.R. 4.4.2001 n. 235, che svolgono attività riservate ai soli associati, purché in possesso di autorizzazione per la somministrazione di alimenti e bevande (in possesso di licenza di cui all'art. 86 del T.U.L.P.S.);
- agenzie di raccolta di scommesse ippiche e sportive, esercizi che raccolgono scommesse su incarico di concessionari di giochi ed in generale punti vendita, previsti dall'art. 38 cc. 2 e 4 del dl. 4.7.2006 n. 223, convertito dalla l. 4.8.2006 n. 248, aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);
- sale destinate al gioco del Bingo, di cui al D. Min. delle Finanze 31.1.2000 n. 29 (in possesso di licenza di cui all'art. 88 del T.U.L.P.S.);

CAPO II

SALE GIOCHI

Art. 4

Apertura e trasferimento di sede

L'apertura di una sala giochi ed il trasferimento di sede sono subordinati alla presentazione della "S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'art. 19 della L. 241/90.

Con la predetta "s.c.i.a." il richiedente deve dichiarare:

- il cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante;
- la denominazione della ditta, rag. sociale, cod. fiscale, sede legale ed iscrizione nel Registro Imprese;
- il possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- l'ubicazione e la superficie utile dei locali ove intende svolgere l'attività;
- il numero e la tipologia dei giochi che verranno installati;
- di avere la piena disponibilità del locale per lo svolgimento dell'attività di sala giochi;
- il rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari, delle prescrizioni ed autorizzazioni in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e staticità, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici;
- di essere a conoscenza delle norme di cui al presente regolamento e di quelle disciplinanti gli apparecchi da gioco.

Alla "s.c.i.a." devono essere allegati:

- 1)- copia documento di identità;
- 2)- autodichiarazione attestante il possesso dei requisiti di sorvegliabilità del locale previsti dal D.M. 19.08.1992, n. 564;
- 3)- autodichiarazione indicante gli estremi di rilascio del titolo abilitativo edilizio (DIA, SCIA o permesso di costruire) ovvero, in mancanza, copia dello stesso;
- 4)- autodichiarazione indicante gli estremi di rilascio del permesso di agibilità dei locali ovvero, in mancanza, copia dello stesso;
- 5)- *(solo se il locale ha capienza superiore alle 100 persone):* autodichiarazione indicante gli estremi del certificato di prevenzione incendi rilasciato dal Comando Vigili del Fuoco ovvero, in mancanza, copia dello stesso (circolare Ministero Interno n. 22 del 14.12.1992);
- 6)- relazione firmata per asseverazione da un tecnico iscritto all'Albo corredata di:
 - a) planimetria in scala 1:100 evidenziante i locali, i servizi igienici e numero dei giochi utilizzati;
 - b) calcolo attestante il rispetto del numero massimo degli apparecchi installabili ai sensi del successivo art. 8;
 - c) dichiarazione attestante la capienza massima del locale;
 - d) dichiarazione attestante l'idoneità del locale ad accogliere i giochi ed il numero massimo delle persone ospitabili;
 - e) dichiarazione attestante la staticità del solaio a dimostrazione che lo stesso è in grado di sopportare il peso derivante dall'intera attività di sala giochi (solo per i locali ubicati sopra altri);
 - f) dichiarazione attestante il rispetto delle norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche;
 - g) dichiarazione attestante il pieno rispetto delle norme in materia edilizia, destinazione d'uso ed igienico-sanitaria;
 - h) dichiarazione attestante che i locali si trovano ad una distanza minima di metri lineari 200 da ospedali, scuole e chiese, cimiteri ed altri luoghi di culto. *(Le distanze sono misurate sulla base del percorso pedonale più breve intercorrente fra l'ingresso della sala giochi e gli ingressi dei luoghi di cui sopra ed indipendentemente dal rispetto dei passaggi pedonali obbligatori - E' consentita una tolleranza del 5% nella misurazione della distanza);*
 - i) dichiarazione dell'esistenza di adeguato spazio utilizzabile a parcheggio per la clientela ad una distanza massima di metri 100 dall'entrata principale ovvero, dichiarazione attestante che trattasi di attività ubicata nel centro storico o in altre zone pedonali o nei centri

commerciali così come definiti dagli strumenti urbanistici per cui non ricorre l'obbligo di parcheggi per la clientela.

7)- relazione di impatto acustico firmata per asseverazione da un esperto in acustica abilitato ai sensi di legge dalla quale risulta il rispetto delle vigenti norme in materia di inquinamento acustico per l'attività di sala gioco;

8)- estremi della licenza di noleggiatore rilasciata al soggetto che fornisce gli apparecchi da gioco a noleggio (ovvero, in alternativa, copia della stessa);

9)- elenco dei giochi da installare corredato, per ciascuno di essi, da descrizione, regolamento, tariffe e nulla-osta ministeriali (firmato dal titolare dell'attività);

10)- dichiarazione degli estremi di iscrizione al Registro Imprese.

Art. 5 **Subingresso nell'attività**

Il subingresso nell'attività (per trasferimento dell'azienda in gestione o in proprietà per atto tra vivi o per causa di morte) e' ammesso a condizione che venga presentata apposita "S.C.I.A. - Segnalazione certificata di inizio attività" di cui all'art. 19 della L. 241/90 da prodursi al Comune entro sei mesi dalla data dell'atto di acquisizione dell'azienda o dalla data di decesso del dante causa.

Il suddetto termine puo' essere prorogato per comprovate cause di forza maggiore non imputabili all'interessato.

In caso di mancato rispetto del termine per cause imputabili all'interessato, la "s.c.i.a." sarà considerata a titolo di apertura di nuova attività con conseguente applicazione del precedente art. 4.

Con la "s.c.i.a." il subentrante deve dichiarare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante.
- denominazione della ditta, ragione sociale, codice fiscale e sede legale;
- di essere in possesso dei requisiti morali richiesti dall'art. 11 del T.U.L.P.S.;
- di avere la piena disponibilità del locale per lo svolgimento dell'attività di sala giochi;
- gli estremi del titolo abilitativo relativo all'attività del cedente;
- l'esatta ubicazione dei locali del cedente;
- che non è stata effettuata alcuna modifica ai locali, attrezzature ed apparecchi da gioco, ecc. dichiarati dal precedente gestore dell'attività;
- estremi dell'iscrizione al Registro Imprese;
- di essere a conoscenza delle norme di cui al presente regolamento e di quelle disciplinanti gli apparecchi da gioco.

Alla "s.c.i.a." devono essere allegati:

- copia documento di identità;
- copia dell'atto pubblico o della scrittura privata autenticata ovvero della dichiarazione di successione comprovanti l'acquisizione dell'azienda;
- originale della licenza eventualmente in possesso del soggetto che cessa l'attività;

Art. 6 **Variazione della superficie dei locali e/o dei giochi utilizzati**

In caso di variazione della superficie dei locali e/o dei giochi utilizzati deve essere inoltrata al Comune apposita comunicazione entro trenta giorni dalla data della variazione.

Nella comunicazione occorre dichiarare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante.
- denominazione della ditta, ragione sociale, codice fiscale, sede legale ed iscrizione nel Registro Imprese;
- gli estremi del titolo abilitativo in possesso;

- l'esatta indicazione della nuova superficie (in caso di aumento o diminuzione della superficie), delle modifiche quantitative dei giochi utilizzati (in caso di aggiunte o diminuzione di apparecchi) ovvero delle modifiche tipologiche dei giochi utilizzati (in caso di sostituzione di apparecchi);

Alla comunicazione devono essere allegati:

- 1) copia documento di identità;
- 2) *(in caso di variazione di superficie)*: tutta la documentazione prevista per l'apertura di nuova attività di cui al precedente art. 4;
- 3) *(in caso di variazione dei giochi utilizzati)*: elenco aggiornato degli apparecchi utilizzati corredato, per ciascuno di essi, da descrizione, regolamento, tariffe e null osta ministeriali con allegato calcolo aggiornato attestante il rispetto del numero massimo degli apparecchi installabili d'uso (firmato dal titolare dell'attività);

Art. 7

Requisiti per l'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie

L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento di superficie di una sala giochi sono consentiti solo nel rispetto di una distanza minima di **metri lineari 200** da ospedali, scuole e chiese, cimiteri ed altri luoghi di culto.

Le distanze di cui sopra sono misurate sulla base del percorso pedonale più breve intercorrente fra l'ingresso della sala giochi e gli ingressi dei luoghi di cui sopra ed indipendentemente dal rispetto dei passaggi pedonali obbligatori.

E' consentita una tolleranza del 5% nella misurazione della distanza.

L'apertura ed il trasferimento di sede di una sala giochi sono inoltre subordinati alla dichiarazione della disponibilità di un adeguato spazio utilizzabile a parcheggio per la clientela ad una distanza massima di metri 100 dall'entrata principale.

La disposizione del comma precedente non si applica nel centro storico e altre zone pedonali e nei centri commerciali così come definiti dagli strumenti urbanistici.

I locali devono essere conformi alle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie previste dalla legge per lo svolgimento di detta attività e devono essere in possesso dei requisiti di sorvegliabilità stabiliti dalla legge per i pubblici esercizi.

I locali devono essere in regola con le norme in materia di abbattimento delle barriere architettoniche.

La sala giochi adiacente ad altra attività deve disporre di locale separato dall'altro esercizio fermo restando il rispetto tutte le norme e limitazioni per ciascuna specifica attività.

In tal caso il locale della sala giochi:

- potrà essere comunicante con i locali di altra attività;
- potrà utilizzare un proprio ed autonomo accesso dalla via (caso di entrata dalla via riservata esclusivamente alla sala giochi) ovvero potrà disporre di entrata che consente l'accesso anche ad altra attività (caso di accesso dalla via che consente l'entrata ad un locale/area dal quale si accede nella stanza della sala giochi e nella stanza di altra attività – caso di accesso dalla via che consente l'entrata al locale di una attività attraversando il quale si accede al locale sala giochi).

Art. 7 bis

Requisiti morali dell'esercente

L'imprenditore individuale ed i legali rappresentanti di società di persone o di capitali, per ottenere una licenza di cui all'art. 86 del TULPS, non devono incorrere in una delle cause di divieto, decadenza o sospensione di cui all'art. 10 della legge 31.05.1965, n.575 (antimafia), né nelle situazioni ostantive previste dagli artt. 11,12 e 92 del TULPS.

Art. 8

Numero massimo degli apparecchi installabili

(Decreto interdirettoriale 27.10.2003 e Decreto Ministero Economia e Finanze 18.01.2007)

In ciascun bar ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 del TULPS, ogni 15 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 50 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 50 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

In ciascun ristorante ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 del TULPS, ogni 30 metri quadrati di superficie destinata alla somministrazione. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 100 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 100 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

Per i circoli privati, organizzazioni, associazioni ed enti collettivi assimilabili di cui al DPR n. 235/2001 (che svolgono attività sociali e ricreative riservate ai soli soci purché in possesso della licenza per la somministrazione di alimenti e bevande) si osservano le disposizioni dei precedenti commi 1 e 2, con esclusivo riferimento all'area destinata alla somministrazione.

In ciascun albergo ed esercizio assimilabile è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 del TULPS, ogni 20 camere. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 4 fino a 100 camere, elevabile di una unità ogni ulteriori 100 camere, fino ad un numero massimo pari a 6.

In ciascuno stabilimento balneare è installabile un apparecchio o congegno di cui all'articolo 110, commi 6 del TULPS, ogni 1.000 metri quadrati di superficie di concessione demaniale. Il numero di tali apparecchi o congegni non può essere superiore a 2 fino a 2.500 metri quadrati di superficie, elevabile di una unità per ogni ulteriori 2.500 metri quadrati, fino ad un numero massimo pari a 4.

Nelle agenzie di scommessa ed altri punti di vendita aventi come attività principale la commercializzazione di giochi pubblici (art. 38, commi 2 e 4, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223 convertito dalla legge 4 agosto 2006, n. 248) e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7 del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita, fino ad un massimo di 24 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 40 metri quadrati e' comunque possibile installare fino ad 8 apparecchi.

Nelle sale destinate al gioco del Bingo (decreto Ministro finanze 31 gennaio 2000, n. 29) e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7 del TULPS, ogni 20 metri quadrati dell'area di vendita fino ad un massimo di 75 apparecchi. Nel caso in cui l'area di vendita sia inferiore a 600 metri quadrati e' comunque possibile installare fino a 30 apparecchi.

Nelle sale pubbliche da gioco ovvero nei locali allestiti specificamente per lo svolgimento del gioco lecito e dotati di apparecchi da divertimento ed intrattenimento automatici, semiautomatici od elettronici (oltre ad eventuali altri apparecchi meccanici quali, ad esempio, bigliardi, biliardini, flipper o juke-box) e' installabile un apparecchio di cui all'art. 110, commi 6 o 7, del T.U.L.P.S. ogni 5 metri quadrati dell'area di vendita. Il numero di apparecchi da intrattenimento di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. installati per la raccolta di gioco non può comunque superare il doppio del numero di apparecchi da intrattenimento di tipologie diverse installati presso lo stesso punto di vendita.

Ai soli fini del presente articolo, per area si intende la superficie dell'esercizio destinata alla commercializzazione dei prodotti di gioco, compresa quella occupata da banchi, scaffalature, attrezzature e simili. Non costituisce area di vendita quella adibita a magazzini, depositi, locali di lavorazione, uffici e servizi.

Non è consentita l'installazione degli apparecchi all'esterno dei locali o degli stabilimenti balneari.

L'eventuale utilizzo di aree esterne per la collocazione di giochi può essere consentita soltanto per i giochi elettromeccanici per bambini. In tal caso l'esercizio può assumere la denominazione di parco giochi.

Art. 9

Prescrizioni per l'installazione degli apparecchi

In applicazione del divieto generale di partecipazione ai giochi, scommesse o concorsi che consentono vincite in denaro ai soggetti di minore età, l'ingresso e la permanenza nelle aree nelle quali sono offerti tali giochi, scommesse o concorsi, sono vietati ai suddetti soggetti. Il gestore dell'attività è tenuto ad assicurare il rispetto del divieto anche mediante richiesta di esibizione di un documento di riconoscimento valido.

Nelle sale destinate al gioco del Bingo gli apparecchi da gioco sono obbligatoriamente collocati in locali separati da quelli nei quali si svolge il gioco stesso.

Nel caso in cui in un locale siano installati sia apparecchi di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S., che apparecchi di tipologie diverse, gli stessi sono collocati in aree separate e specificamente dedicate.

Relativamente agli apparecchi di cui all'art. 110, comma 6 del T.U.L.P.S., costituisce condizione imprescindibile per la loro installazione, la dotazione, presso l'esercizio od il locale, di punti di accesso alla rete telematica di cui all'art. 14-bis del D.P.R. n. 640/1972 e s.m.i.

È fatto obbligo a tutti i soggetti che svolgono attività di sala giochi di esercitarla nel rispetto delle vigenti norme di legge e regolamentari in materia edilizia, urbanistica, igienico-sanitaria e di inquinamento acustico, sulla destinazione d'uso dei locali nonché delle norme in materia di sicurezza e staticità, di prevenzione incendi e di sorvegliabilità dei locali pubblici;

Art. 10

Prescrizioni per l'uso di apparecchi da gioco

Per l'uso di apparecchi da gioco è necessario:

- a) essere in possesso dei nulla osta rilasciati dall'Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato degli apparecchi installati;
- b) aver provveduto al regolare pagamento delle imposte stabilite dallo Stato sugli apparecchi installati;
- c) esporre la tabella dei giochi proibiti (predisposta dal Questore e vistata dal Sindaco o suo delegato);

Il titolare dell'attività deve osservare le prescrizioni che l'autorità di pubblica sicurezza ritenga opportuno imporgli nel pubblico interesse.

CAPO III
INSTALLAZIONE APPARECCHI DA GIOCO
NEGLI ESERCIZI AUTORIZZATI

Art. 11

Apparecchi di cui all'art.110 (commi 6' e 7') del T.U.L.P.S.

L'installazione degli apparecchi di cui ai commi 6 e 7 e' consentita esclusivamente negli esercizi commerciali o pubblici o nelle aree aperte al pubblico ovvero nei circoli privati ed associazioni autorizzati ai sensi degli artt. 86 o 88 ovvero, limitatamente agli apparecchi di cui al comma 7, alle attività di spettacolo viaggiante autorizzati ai sensi dell'articolo 69, nel rispetto delle prescrizioni tecniche ed amministrative vigenti (art. 110 - 3' comma – del TULPS).

Non è permessa l'installazione di detti apparecchi da gioco senza la presentazione della "s.c.i.a." ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90.

Gli apparecchi o congegni di cui all'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S. non possono, in alcun caso, essere installati negli esercizi ubicati in ospedali, luoghi di cura, scuole od istituti scolastici ovvero all'interno delle pertinenze dei luoghi di culto.

Con la "s.c.i.a." di cui al 1' comma del presente articolo l'interessato deve indicare:

- cognome e nome, data e luogo di nascita, residenza, recapito telefonico, numero di codice fiscale, residenza del richiedente o legale rappresentante;
- denominazione della ditta, ragione sociale, codice fiscale, sede legale ed iscrizione nel Registro Imprese;
- di essere in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo per esercizio commerciale, pubblico esercizio, area aperta al pubblico, circolo privato, associazione (specificare dettagliatamente);
- la superficie utile dei locali ove si intendono installare gli apparecchi da gioco;

Alla "s.c.i.a." deve essere allegato l'elenco e la descrizione di ciascun apparecchio da gioco da installare (firmato dal titolare dell'attività);

Art. 12

Apparecchi diversi a quelli di cui all'art.110 - commi 6' e 7' - del T.U.L.P.S.

Fatto salvo quanto stabilito al successivo comma 2' l'installazione di apparecchi e congegni diversi da quelli di cui all'art.110, commi 6 e 7, del T.U.L.P.S.(Es.: biliardo, biliardino, ping-pong., ecc.) è consentita negli esercizi di cui al precedente art. 8 in numero massimo di n. 2 apparecchi per ogni esercizio

Negli stabilimenti balneari è consentita solo l'installazione di n.1 biliardino.

L'installazione degli apparecchi e congegni di cui al presente articolo non è soggetta a nulla osta dei Monopoli di Stato ma alla sola presentazione della "s.c.i.a." ai sensi dell'art. 19 della legge n. 241/90.

CAPO IV

NORME COMUNI PER TUTTI GLI ESERCIZI

Art. 13

Prescrizioni per l'utilizzo degli apparecchi da gioco

E' fatto obbligo al titolare dell'attività di non consentire l'accesso all'interno dell'esercizio ed al gioco ai minori di anni 14 quando non siano accompagnati da un familiare o altro parente maggiorenne

Il titolare dell'attività è inoltre tenuto a far osservare il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 degli apparecchi e congegni di cui all'art. 110, comma 6, del T.U.L.P.S. sia che siano installati all'interno di sale giochi e negli altri esercizi. Il rispetto del divieto deve essere garantito dall'esercente con idonea sorveglianza ed anche richiedendo l'esibizione di un documento di riconoscimento.

All'ingresso delle sale giochi deve essere chiaramente esposto un cartello contenente le indicazioni di utilizzo degli apparecchi di cui al presente articolo.

Deve essere esposto, in modo chiaro e ben visibile, un cartello per la limitazione dell'età di utilizzo a quei videogiochi che, per il loro contenuto osceno o violento, siano menzionati nella tabella dei giochi proibiti.

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui all'art. 110 del T.U.L.P.S., devono essere chiaramente visibili, espressi in lingua italiana:

- a) i valori relativi al costo della partita;
- b) le regole del gioco;
- c) la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti;
- d) indicazione dei parametri di pagamento (vincite effettivamente erogate, cicli di giocate, numero di partite costituenti i cicli di giocate, ecc.);
- e) avviso predisposto dall'Asur indicante i rischi legati all'abuso del gioco (rischio di gioco patologico).

Esternamente a ciascun apparecchio o congegno di cui al comma 6 dell'art. 110 del T.U.L.P.S. deve essere chiaramente visibile anche il divieto di utilizzo ai minori di anni 18 di cui all'art. 110 comma 6 del T.U.L.P.S..

Nel locale devono essere esposti, in maniera visibile, ai sensi dell'art. 180 del regolamento di attuazione del T.U.L.P.S., i titoli abilitativi per l'esercizio delle attività previste nel presente regolamento e la tariffa dei prezzi.

Art. 14

Insegna e messaggi pubblicitari

I locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro non possono utilizzare nell'insegna od in messaggi pubblicitari il termine "Casinò" (in quanto riservato alle case da gioco autorizzate con legge dello Stato) né altri termini che richiamino il concetto di gioco d'azzardo.

Art. 15

Orari di esercizio

L'orario di funzionamento delle sale giochi è stabilito con ordinanza del Sindaco

Le sale giochi operanti in locali comunicanti con altra attività dovranno rispettare l'orario stabilito rimanendo esclusa ogni ipotesi di adeguamento all'eventuale diverso orario osservato dalla contigua attività.

Le sale giochi ubicate nei centri commerciali e prive di ingresso dalla pubblica via (in quanto utilizzatrici dell'ingresso del centro commerciale che immette il pubblico su aree comuni in base ad orari regolamentati) potranno essere autorizzate ad osservare un orario di funzionamento compatibile con quello del centro commerciale in cui sono inserite.

L'orario di utilizzo degli apparecchi installati nei pubblici esercizi e nei locali commerciali coincide con quello di apertura dell'attività prevalente.

Art. 16

Interruzione e sospensione dell'attività

Nel caso in cui il titolare dell'attività sospenda l'attività di sala gioco per un periodo superiore a 8 giorni continuativi deve darne comunicazione al Comune.

Il titolare può sospendere l'attività per un periodo massimo di tre mesi continuativi nel corso di uno stesso anno salvo proroga in caso di comprovata necessità. Decorso tale periodo, se l'attività non viene ripresa, viene disposta la chiusura dell'esercizio.

Compete al Dirigente di settore l'adozione dell'ordinanza di sospensione e/o di interruzione dell'attività nei casi previsti dalla legge e dal presente regolamento.

L'attività è sospesa:

- a) qualora venga meno la sorvegliabilità dei locali ed in tal caso l'attività è sospesa per un periodo non inferiore a tre giorni e non superiore a trenta giorni. Entro tale termine, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, il titolare deve provvedere al ripristino del requisito con avvertimento che, in caso di inottemperanza, l'attività verrà interrotta;
- b) qualora vengano a mancare i requisiti urbanistici, di sicurezza e/o igienico-sanitari dei locali ed in tal caso l'attività viene sospesa per una durata non inferiore a 10 giorni e non superiore a tre mesi. Entro tale termine, salvo proroga in caso di comprovata necessità e previa motivata istanza, l'interessato deve provvedere all'adeguamento dei locali con avvertimento che, in caso di inottemperanza, l'attività verrà interrotta;
- c) per un periodo di 30 giorni nel caso in cui al titolare dell'attività, nel corso dell'anno solare, siano elevati n. 2 verbali amministrativi per inosservanza dell'orario e/o delle prescrizioni e/o delle disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal Decreto Ministero Economia e Finanze 18.01.2007;
- d) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;

L'attività è interrotta con chiusura dell'esercizio:

- a) quando il titolare non osservi i provvedimenti di sospensione dell'attività ovvero non ripristini i requisiti mancanti nei termini assegnati;
- b) quando il titolare non risulti più in possesso dei requisiti soggettivi previsti per l'esercizio dell'attività;
- c) per reiterata violazione delle norme inerenti il divieto di fumo previa contestazione dell'addebito nelle forme e con le garanzie procedurali di cui alla Legge 241/1990;
- d) per gravi violazioni delle norme sui limiti di età per l'accesso ai giochi;
- e) quando al titolare dell'attività, nel corso dell'anno solare, siano elevati n. 3 o più verbali amministrativi per inosservanza dell'orario e/o delle prescrizioni e/o delle disposizioni previste dal decreto interdirettoriale 27 ottobre 2003 e dal Decreto Ministero Economia e Finanze 18.01.2007.
- f) nei casi previsti dall'art. 110 del T.U.L.P.S.;
- g) qualora l'esercizio non sia riattivato al termine del periodo di chiusura comunicato (che non può essere superiore a tre mesi salvo proroga in caso di comprovata necessità);
- g) in caso di svolgimento abusivo (senza alcun titolo abilitativo e/o autorizzativo)

Ai sensi dell'art. 10 del TULP l'attività può essere sospesa o interrotta in qualsiasi momento in caso di abuso da parte del titolare.

Art. 17

Requisiti igienico-sanitari e di sicurezza nelle sale da gioco

Le sale gioco dovranno avere altezza minima pari a quella stabilita dal vigente regolamento edilizio comunale e dovranno essere dotate di ventilazione ed illuminazione naturali con rapporto illuminotecnico pari ad almeno 1/8 e di ventilazione pari ad almeno 1/16. Qualora non fosse tecnicamente possibile usufruire di ventilazione ed illuminazione naturali i locali dovranno essere dotati di adeguato sistema di illuminazione e ventilazione artificiale con ricambio d'aria in conformità a quanto previsto dalle apposite normative tecniche ed UNI.

I sistemi di climatizzazione degli ambienti dovranno prevedere regolare e periodica attività di revisione e manutenzione nel rispetto di quanto contenuto nelle linee guida Ministeriali del 04/2000 e ss.mm. ed int. per la prevenzione della Legionellosi.

Le sale gioco dovranno disporre di servizi igienici come sotto precisato:

a) sale giochi aventi fino a n. 30 postazioni di gioco e/o apparecchi da gioco: dovranno disporre di almeno n. 1 servizio igienico, idoneo anche per soggetti diversamente abili, dotato di antibagno con lavabo a leva lunga o comando automatico e di quant'altro necessario per l'igiene delle mani. Detto servizio igienico dovrà avere l'altezza minima stabilita dal regolamento edilizio comunale ed essere dotato di ricambio d'aria naturale ovvero, in caso di impossibilità tecnica, di ventilazione forzata;

b) sale giochi aventi da n. 31 a n. 150 postazioni di gioco e/o apparecchi da gioco: dovranno essere dotate di almeno n. 1 "modulo igienico" come sotto individuato e di almeno n. 1 servizio igienico appositamente dedicato ai soggetti diversamente abili;

c) sale giochi con oltre n. 150 postazioni di gioco e/o apparecchi da gioco: dovranno essere dotate di almeno n. 2 "moduli igienici" come sotto individuati ogni n. 150 (e frazione di 150) postazioni gioco e/o apparecchi da gioco (Es.: n. 151 postazioni gioco e/o apparecchi da gioco = n. 2 moduli igienici / n. 300 postazioni gioco e/o apparecchi da gioco = n. 2 moduli igienici / n. 301 postazioni gioco e/o apparecchi da gioco = n. 3 moduli igienici).

Dovrà inoltre essere presente almeno n. 1 servizio igienico appositamente dedicato ai soggetti diversamente abili.

Per "modulo igienico" si intende una apposita struttura attrezzata dotata di:

- n. 2 servizi igienici distinti per sesso con installati almeno n. 2 orinatoi all'interno di quello destinato ai maschi;
- antibagno con lavabo a leva lunga o comando automatico e di quanto necessario per l'igiene delle mani;
- ricambio d'aria naturale ovvero, in caso di impossibilità tecnica, di ventilazione forzata;
- altezza minima non inferiore a quella stabilita dal vigente regolamento edilizio comunale

Al fine di garantire l'agevole deflusso del pubblico in caso di emergenza le sale gioco, oltre alla porta di accesso/uscita, dovranno anche essere dotate di specifica "uscita di sicurezza" con maniglione antipánico se ubicate al piano interrato, seminterrato ovvero nei piani superiori. Qualora l'attività venga esercitata con l'utilizzo di un numero superiore alle n. 30 macchine/postazioni di gioco, l'esercizio dovrà essere dotato di uscita di sicurezza anche se ubicato al piano terra.

Il titolare o persona delegata dovrà provvedere alla verifica ed al mantenimento di adeguate condizioni di igiene e pulizia delle apparecchiature da gioco, dei locali e delle immediate pertinenze esterne.

Art. 18

Attività di Bowling – Attività di svago e gioco per bambini

Non sono disciplinati dal presente regolamento i locali ove venga svolta esclusivamente l'attività del bowling per il cui esercizio e' necessario il rispetto delle norme di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in relazione a quanto previsto dagli artt. 68 e 86 del TULPS e dall'art. 123 del relativo regolamento di esecuzione.

Non sono disciplinati dal presente le attività di svago e gioco per bambini i cui locali non sono soggetti al rispetto delle distanze e superfici del presente regolamento

Per l'esercizio di detta attività e' comunque necessario il rispetto delle norme di cui all'art. 19 della legge n. 241/90 e ss.mm.ii. in relazione a quanto previsto dal TULPS e dal Regolamento di esecuzione

Art. 19

Sanzioni

Ferme restando le eventuali sanzioni penali, le violazioni al TULPS sono punite ai sensi degli art. 17 bis, 17 ter, 17 quater, 110, 221 e 221/ bis del T.U.L.P.S.

Si applicano inoltre gli artt. 10 e 11 del T.U.L.P.S.

Ai sensi dell'art. 110, comma 10, del TULPS, se l'autore degli illeciti di cui all'art. 110, comma 9, l'attività di pubblico esercizio e' sospesa da 1 a 6 mesi e, in caso di recidiva ovvero di reiterazione della violazione, ai sensi dell'art. 8-bis della legge n. 689/91.

Nel caso in cui un pubblico esercizio installi un numero di giochi leciti superiore al limite massimo stabilito si considera sala giochi abusiva. Se invece l'esercizio rispetta il numero massimo di giochi leciti stabiliti ma installa giochi diversi da quelli per i quali e' autorizzato/abilitato si considera prescrizione violata (art. 9 TULPS).

Art. 20

Norme transitorie

Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle “s.c.i.a.” presentate successivamente alla sua entrata in vigore.

Coloro che hanno ottenuto l'autorizzazione e/o licenza o hanno presentato regolare dichiarazione/segnalazione di inizio attività anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento possono svolgere l'attività nel rispetto delle condizioni e limitazioni eventualmente loro comunicate ovvero indicate nel titolo abilitativo con obbligo di rispettare comunque quanto previsto agli artt. 8 e 15.

Entro un anno dall'entrata in vigore del presente regolamento e' fatto obbligo a tutti i soggetti di adeguarsi alle disposizioni di cui all'art. 14.

Art. 21

Norme finali

Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento si applicano le vigenti disposizioni di legge e/o di regolamento.